

R.G.n. 10/2019

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SETTIMA

II GIUDICE DELEGATO

Visto il ricorso proposto da Carducci Maria ed Arenella Francesco ai sensi della legge 3/2012, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore;

letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 e successive note integrative depositate telematicamente dal dottor Fabio Iodice, Professionista nominato quale OCC, e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

considerato che, all'esito dell'udienza del 17 Dicembre 2020, il Giudice delegato si è riservata la decisione, all'esito del contraddittorio fra le parti. Fra i creditori si costituiva la società **[REDACTED]**, sostanzialmente rimettendosi al Tribunale e non muovendo contestazioni all'omologazione del piano del consumatore;

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 Dicembre 2020;

Osserva



Il piano del consumatore, come proposto dagli istanti Arenella – Carducci, nella versione migliorativa formulata nel corso dell'istruttoria, ha come fondamento l'indebitamento dei predetti per l'importo complessivo di euro 134.339,780, di cui il debito di maggior rilevanza, pari ad euro 120.650,04, nei confronti della [REDACTED], per debito da restituzione di mutuo ipotecario. Il piano prevede, attraverso la corresponsione da parte dei ricorrenti (titolari, in comunione, di un solo bene immobile, sottoposto a procedura esecutiva dal creditore ipotecario [REDACTED], ubicato in Secondigliano, alla [REDACTED], Carducci Maria è titolare di un motociclo Piaggio, di modesto valore) di una rata mensile di euro 600,00, detratte le spese quotidiane per i normali bisogni di vita (la cui elencazione non appare sovrabbondante ed incongrua):

il pagamento dei creditori prededucibili nella misura del 100% (Compenso del Professionista OCC, del difensore, nonché del consulente tecnico e del Notaio custode giudiziario nella procedura esecutiva di cui i ricorrenti sono destinatari con riferimento all'immobile di loro comune proprietà):

pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 66% (per una somma complessiva di 72.629 per il creditore ipotecario [REDACTED], e per euro 2.247 per il [REDACTED], che vanta credito a titolo di tares);

pagamento dei crediti chirografari nella misura del 19,38%;

Il tutto per il complessivo importo da pagarsi pari ad euro 91.800,00 che, come detto in rate di euro 600,00, che i ricorrenti verseranno nel corso di 12 anni e 9 mesi.

Tutto ciò premesso, il piano in esame, attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, può essere omologato così come proposto e migliorato, considerato che appare evidente che gli istanti (genitori di due figli ancora minori di età), che assumono senza dubbio alcuno la qualifica di



consumatori ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, sono meritevoli di accedere alla procedura per non aver assunto i debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento (il requisito della meritevolezza risulta essere soddisfatto allorché il sovraindebitamento in cui è incorso il proponente è da ritenersi incolpevole, in considerazione della natura dei debiti contratti, delle spese correnti e della situazione).

Quanto alla proponibilità di un unico piano da parte di coniugi, va rilevato che deve ritenersi ammissibile la proposta congiunta dei coniugi quando il piano di ristrutturazione della debitoria rappresenti un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare, riferibile ad entrambi i coniugi che abbiano la qualifica di consumatore, in quanto, come nel caso di specie, nascente da una situazione di squilibrio finanziario causato da ragioni di debito comuni, poiché nascenti da bisogni di vita imputabili all'intero nucleo familiare e quando la crisi è sostanzialmente riportabile alle stesse scelte economiche e di vita ed a vicende dei coniugi che si riverberano sul complessivo stato economico della famiglia; circostanze tutte riscontrabili nel caso di specie.

La proposta è in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione, la condizione di lavoratori subordinati dei ricorrenti e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria.

Quanto al pagamento solo parziale del credito privilegiato ipotecario, e nei termini previsti, va detto che il creditore in esame, ~~Banka Credito~~, si è costituito in giudizio, ma sostanzialmente non ha mosso contestazioni al piano; in ogni caso le previsioni del piano assicurano al creditore ipotecario una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella che otterrebbe in caso di liquidazione del bene anche in relazione ai costi e ai tempi della procedura individuale in corso, necessari alla



liquidazione coattiva del bene e ai tempi processuali dell'azione esecutiva oltre all'incognita di realizzazione determinata solo da un esito positivo della vendita coattiva. Del resto, il bene immobile sopra detto è stato valutato, nel procedimento esecutivo di cui si è detto, in euro 100.000 (mentre in questo procedimento il perito di parte lo ha valutato in euro 85.392), laddove tuttavia i costi ed i tempi della procedura (nonché l'applicazione delle norme sulle vendite coattive, con la possibilità di offerta del 75% del prezzo di vendita) legittimano la considerazione che quanto offerto all'ipotecario nel piano del consumatore in esame non è inferiore a quello che potrebbe esser ricavato dalla vendita coattiva del bene, che sconterebbe anche l'aspetto negativo dei tempi e dei costi della procedura (che nel piano i ricorrenti si impegnano a pagare per intero, con le prime rate che verranno pagate);

nei termini sopra descritti, e meglio riportati nella proposta sottoscritta dai proponenti Carducci Maria ed Arenella Guido, il piano del consumatore va omologato

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da Arenella Francesco e Carducci Maria, nei termini sopra descritti, e più analiticamente riportati nella proposta sottoscritta dai proponenti, così come integrata e migliorata; dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, che il presente provvedimento, comunicato alle parti, venga altresì reso pubblico, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permarrà sino a completa esecuzione del piano. Il Professionista svolgente funzioni di OCC individuerà, di intesa con il ricorrente, eventuali informazioni non aventi carattere strumentale alla fattispecie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza del provvedimento da parte dei terzi e potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza dei soggetti estranei; tali dati verranno oscurati, nei termini e nei limiti di cui all'art. 96 del d.lgs. 196/2003.



Così deciso in Napoli, 5 Gennaio 2020

Il Giudice designato

Dott. Francesco Paolo Feo



